



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | comune.ussassai.og.it
C.F. e P.IVA00160240917

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 14
del 31/07/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO RISCOSSIONE SPONTANEA DEL TRIBUTO TARI MEDIANTE RUOLO, CON PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI (GIA), AD AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **17:39** in modalità mista presso la sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Straordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	USAI FRANCESCO	Si	
Consigliere	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	
Consigliera	PUDDU MICHELA	Si	
Consigliera	SERRAU TIZIANA	Si	
Consigliere	PUDDU ANDREA DINO		Si
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO	Si	
Consigliere	LAI GIAN PAOLO		Si
Consigliere	DEPLANO ANDREA	Si	
Consigliere	CABRAS FRANCESCO	Si	

Consiglieri presenti: 7
Consiglieri assenti: 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Cuboni Cristina**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità al Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2022, con il Sindaco Francesco Usai e i Consiglieri Sandro Salvatore Deplano, Tiziana Serrau e Murizio Deplano presenti nella sede comunale, mentre il Segretario Comunale Cristina Cuboni, i consiglieri Michela Puddu, Andrea Deplano e Francesco Cabras sono collegati da remoto, in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione delle proposte e la discussione e intervenire alla discussione e alle operazioni di voto.

Premesso che:

- l'art. 2 del D.L. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*;
- l'art. 1 del D.L. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, denominato *“Agenzia delle Entrate-Riscossione”*;
- l'art. 14 del D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art.1 della legge 30/07/2010 n. 122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, *“....a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”*, nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
- l'art. 42 del D. Lgs. 7/8/2000 n. 267 attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;
- gli artt. 52 e seguenti del D. Lgs 15/12/1997 n. 446 rimettono alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti alla materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio 2017 può servirsi di Agenzia delle entrate-Riscossione per riscuotere volontariamente e coattivamente il ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 solo previa adozione di apposita deliberazione;

Considerato, inoltre, che il Comune può portare a riscossione spontanea e coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

Valutato che la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente in base al tipo di entrata e di struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Vista.

- la deliberazione C.C. n. 16 del 31.07.2017 con la quale l'Ente affidava, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973;
- la deliberazione del C.C. n. 12 del 30.05.2022 avente d oggetto *“Estensione dell'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, all'ente nazionale della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione”*;

Appurato che:

- con le disposizioni del citato D. L. n. 193/2016, nell'esercizio del potere di organizzazione interna riservato ai singoli Stati membri dell'Unione Europea, il legislatore italiano ha completato il processo di statalizzazione e

pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche, riservando la stessa ad un ente pubblico strumentale facente parte integrante dell'apparato pubblico statale con definitivo superamento del modello di gestione privatistico che aveva caratterizzato il sistema antecedentemente al citato D. L. n. 203/2005;

- la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell'ambito del mercato;
- in particolare, al citato Ente, peraltro privo di personalità giuridica, è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato e, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni Locali, delle relative entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla sua remunerazione;
- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;
- dunque, tale affidamento diretto di funzione pubblica in ragione di legge rispetta il disposto dei citati 48° considerando della Direttiva 2014/23/UE e 34° considerando della Direttiva 2014/24/UE, attuativi del citato art.4, paragrafo 2, del TUE, e per la conseguenza non è soggetto al rispetto delle richiamate direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni pubbliche né tantomeno delle disposizioni attuative di diritto interno contenute nel D. Lgs. 18/4/2016 n.50 ed, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza;

Accertato, per quanto esposto, che il Comune ha la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione spontanea e coattiva previsti dalla normativa;

Considerato che l'unica unità di personale dipendente assegnata, per parte dell'orario di lavoro, all'Ufficio tributi, sino ad oggi ha provveduto alla gestione di tutte le fasi della riscossione del tributo TARI, in forma diretta, dedicando importanti risorse temporali anche alle attività di carattere puramente pratico come la stampa e imbustamento degli avvisi;

Valutata l'opportunità, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse dell'ente, di affidare ad un soggetto esterno all'Ente parte dell'attività preliminare alla riscossione del tributo in questione, in modo da poter garantire all'Ufficio tributi una valida attività di supporto negli aspetti prettamente pratici della gestione della riscossione spontanea del tributo TARI;

Ritenuto, inoltre, che supportare l'Ufficio preposto alla riscossione del tributo TARI, garantisca alla stessa riscossione maggiore efficacia;

Valutato, pertanto, che il nuovo soggetto della riscossione sia in possesso di tutti i requisiti per eseguire proficuamente l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente, che deve essere, per legge, espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguitamento delle finalità pubbliche di giustizia e di equità;

Considerato di dover dare attuazione alle proprie citate prerogative secondo il ponderato bilanciamento tra loro dei principi di razionalizzazione, di economicità, di efficientamento, di efficacia, di legittimità, di equità, e più in generale d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a propria disposizione;

Valutato che l'affidamento della riscossione spontanea del tributo TARI all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione;

Vista la deliberazione del C.C. n. 1 del 24.02.2021 con la quale è stata affidata, per un triennio, la riscossione spontanea del tributo TARI mediante ruolo, con procedura gestione integrata avvisi (GIA), ad Agenzia delle Entrate Riscossione;

Considerato che l'affidamento di cui al precedente punto risulta scduto;

Tenuto conto che i costi di riscossione spontanea prevedono l'applicazione dell'aggio pari all' 1,00% dell'importo riscosso su articolo con minimo di € 2,20 e massimo di € 154,94, oltre ad IVA, con applicazione del meccanismo dello Split Payment - di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 - nei casi previsti dalla norma;

Ritenuto di affidare, nuovamente, la riscossione spontanea del tributo TARI mediante ruolo, con procedura gestione integrata avvisi (GIA), con decorrenza dall'approvazione della presente deliberazione soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – riscossione”, previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016;

Vista la proposta formulata, nel testo risultante dalla presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Amministrativo Socio Culturale cui compete lo svolgimento dell'attività istruttoria accertativa dei presupposti giuridici e dei requisiti di legittimità della proposta medesima;

Dato atto che sulla proposta inerente alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1, del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso pareri favorevoli, come da allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- il Responsabile del Servizio Amministrativo Socio Culturale per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale in materia di entrate.

Visto lo Statuto comunale.

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di delegare le funzioni e affidare la riscossione spontanea del tributo TARI mediante ruolo, con procedura gestione integrata avvisi (GIA), all'Agenzia delle Entrate – riscossione”, previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate;

Di dare atto che l'affidamento decorre dall'approvazione della presente deliberazione al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n.225;

Di dare mandato ai competenti funzionario ed ufficio affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime espressa in forma palese, immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Cuboni Cristina
--	--

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 30/07/2024

Il Responsabile del Servizio
Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole** con la seguente motivazione: .

Ussassai, 31/07/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Orazietti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **31/07/2024** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 31/07/2024

Segretario Comunale
Dott.ssa Cuboni Cristina